



*ALLA REGIONE MARCHE SERVIZIO AMBIENTE E DIFESA DEL
SUOLO -RISANAMENTO AMBIENTALE E ATTIVITA' ESTRATTIVE VIA
TIZIANO 44 60100 ANCONA

*ALL'ARPAM PESARO

*ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

*AL COMUNE DI MONTEFELCINO

OGGETTO : Variante piano di classificazione acustica comune di
Montefelcino, L.447/95 L.R. 28/01. Considerazioni.

Con delibera n. 21 del 22.05.2006 il consiglio comunale di Montefelcino ha approvato definitivamente il piano di classificazione acustica. La Legge quadro 447/95 tutela l'ambiente esterno e l'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. La suddivisione del territorio comunale in aree omogenee al quale associare la classe acustica è lo strumento più importante per attuare tali principi. La Legge Regionale 28/2001 e la delibera G.R. n.896/2003, modificata dalla delibera G.R. n. 809 del 10.07.2006, stabilisce i criteri e le linee guida per la classificazione. Obiettivo principale, di tale attività di governo del territorio, è quello di migliorare la qualità della vita sia attraverso l'individuazione di situazioni di incompatibilità, che dovranno essere poi risanate, che conservando la qualità acustica dell'ambiente esistente laddove questa è accettabile. Ciò significa anche che la classificazione acustica, una volta realizzata, non deve poi seguire le scelte urbanistiche non compatibili. L'art.8 della L.R. 28/01 introduce proprio il concetto di rilevanza della classificazione ai fini della pianificazione urbanistica e non il contrario. Quindi nella redazione di nuovi strumenti urbanistici la destinazione d'uso delle aree o varianti devono essere stabilite secondo la classificazione acustica adottata, pena la nullità degli atti. Non si elencano, in quanto già a conoscenza degli enti in indirizzo, tutti gli aspetti negativi di tipo sanitario e di tipo ambientale tipici dell'inquinamento acustico che proprio il complesso normativo cerca di limitare, certo di non far peggiorare. Il comune di Montefelcino, così come qualsiasi altro ente nelle medesime condizioni, sembra perciò aver compiuto con la classificazione un atto virtuoso. Solo che poi alla prima occasione disattende subito i principi ispiratori. Infatti dopo solo 5 mesi dall'approvazione e precisamente il 25.10.2006 il consiglio comunale adotta già una variante classificando una determinata area da classe III a classe IV (!?) per

adeguarla al nuovo PRG adottato nella medesima riunione (secondo quanto riferito da un consigliere comunale presente, perciò fino a prova contraria del tutto attendibile). E questo probabilmente anche con il parere positivo dell'ARPAM disattendendo l'art. 1 L.447/95 e l'art. 8 L.R. 28/01 per aver stabilito un maggiore inquinamento ambientale (classe IV) anziché mantenuto la tutela (classe III) e per non aver subordinato il nuovo PRG alla classificazione acustica peraltro recentissima. Altre considerazioni di natura tecnica verranno formulate nelle osservazioni appena la nuova classificazione sarà resa pubblica. Per il momento la procedura segnalata dimostra come il rispetto della normativa sia il fine e non il mezzo. E poi come non far rilevare un'amministrazione comunale che anziché iniziare ad adeguare le proprie strutture situate in classe acustica superiore, come ad esempio diverse scuole, si preoccupa già di aumentare in alcune zone i livelli esistenti stabiliti appena 5 mesi prima. Si chiede pertanto al servizio della regione marche di voler condividere nei principi quanto esposto e intervenire per quanto di competenza sulla questione riportando la segnalazione anche al consiglio regionale per gli scopi previsti dall' art 7 L.R.. Quando anche l'ARPAM, e in genere gli enti di controllo, lavorano per conformare le scelte comunali non si mette forse il cittadino nelle condizioni di minor tutela? La questione descritta si presta anche a importanti valutazioni generali di carattere amministrativo e di carattere tecnico se si vuol veramente effettuare la prevenzione dell'inquinamento acustico ambientale in maniera adeguata. Mentre non avrebbe alcun effetto, nella fattispecie, la tutela introdotta dalla soglia differenziale che rimane immutata e perciò non messa in discussione, ma neanche può essere un alibi per giustificare l'intera vicenda che per certi aspetti è abbastanza comica, se non fosse vera. Si rimane in attesa di riscontro.

Distinti saluti.

Montefelcino 05.11. 2006

IL PRESIDENTE
(STEFANO BELLAGAMBA)